



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ASCOLI PICENO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SANTIS | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GABRIELLI | ENRICO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | POLI      | PASQUALE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 63/2015  
depositato il 04/02/2015

- avverso COM.IRREGOLARIT n° 05761001287 IRPEF-ON.DEDUC. 2011  
contro  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ASCOLI PICENO

**proposto dai ricorrenti:**

..... ASQ' ALE  
..... CASTEL DI LAMA AP

**difeso da:**

CAMPANELLA FABIO  
VIA VINCENZO MONTI 2 20100 MILANO MI

..... CASTEL DI LAMA AP

**difeso da:**

CAMPANELLA FABIO  
VIA VINCENZO MONTI 2 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 63/2015

UDIENZA DEL

14/10/2015 ore 09:30

N°

533/15

PRONUNCIATA IL:


14 OTT 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23 NOV 2015

Il Segretario

Reggente/Fiduciario  
(Pietro Cordoni)





La Corte di Cassazione, ribadendo un suo precedente orientamento (ex multis sent.n.25297/14), ha enunciato il principio, che questo Collegio condivide, secondo cui **(...) in tema di contenzioso tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.19, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione al pagamento.....non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare con l'impugnazione o della commissione tributaria competente**". (Cassazione-Sez.VI Civile ,Ord.n.15957/2015). Un principio che si attaglia perfettamente al caso di specie, posto che a pag.3/5 delle proprie controdeduzioni (prot. n.2015/10272 del 27 Marzo 2015) l'Ufficio rileva che l'avviso bonario in rassegna (...) **contiene, seppur sinteticamente, tutte le indicazioni necessarie** (circa) **la pretesa fiscale, della sua genesi, oltre che delle ragioni delle varie somme denegate** Siamo, infatti, in presenza di un atto con il quale l'Amministrazione ha comunicato ai contribuenti **"una pretesa tributaria ormai definita"**, tanto che ad essa è stato allegato il modello "F24" predeterminato recante l'indicazione del motivo del pagamento (codice tributo:9006; anno di riferimento: 2011; importo a debito: euro 3549,73; codice atto: 05761001287). L'eccezione ve per conseguenza respinta.

**Sul recupero di cui al sub.3) - spese per istruzione.**

L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto le spese per istruzione sul rilievo che **"(...) il titolo (scil. di massofisioterapista) non è riconducibile a quello di fisioterapista che si consegue al termine di un corso di laurea universitario"**. Va però rilevato che per effetto del D.M. 27 Luglio 2000 emanato dal Ministero della Sanità ("Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base") il titolo di masso fisioterapista (Corso triennale di formazione specifica - Legge n.403/71) è equipollente a quello di fisioterapista (Decreto del Ministero della Sanità 14 Settembre 1994 n.741; equipollenza ribadita dal Consiglio di Stato, Sezione sesta giurisdizionale, con sentenza n.1105/2015). Ne discende che le spese sostenute per il conseguimento del titolo, siccome abilitante all'esercizio di una professione sanitaria vigilata, sono - come giustamente sostenuto dai ricorrenti- fiscalmente detraibili, alla stregua di quelle previste per il corso di laurea in fisioterapia.

Ritenuto che dette spese non possono però eccedere quelle stabilite per le tasse e i contributi degli istituti statali (art.15 D.P.R. n.917/86), l'Ufficio provvederà a verificare la congruità dell'importo detratto (euro 13.500,00) e, ove l'importo stesso risultasse difforme dalla previsione di legge, a rideterminarne l'entità.

p. q. m.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso, riconosce detraibili le spese sostenute per il conseguimento del titolo di massofisioterapista nell'entità di cui all'art.15 del TUIR; spese di giudizio a carico dell'Ufficio nel complessivo importo di euro 300,00.

Ascoli Piceno 14 Ottobre 2015.

Il Relatore

( Enrico Gabrielli )

Il Presidente

( Giovanni De Santis )

Diritti di Segreteria regolarmente assolti